



*messaggio municipale no 27/2018*

*Comune di Ascona*



*Approvazione della variante di piano regolatore  
volta all'introduzione di restrizioni limitanti  
l'insediamento di stabilimenti per l'esercizio  
della prostituzione nel Comune di Ascona*



v. rif.  
n. rif.: PB/sc  
Risoluzione municipale no. 1786  
Ascona, 12.09.2018

### **MESSAGGIO NO. 27/2018**

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona per l'approvazione della variante di piano regolatore volta all'introduzione di restrizioni limitanti l'insediamento di stabilimenti per l'esercizio della prostituzione nel Comune di Ascona

---

Signor Presidente  
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la richiesta di approvazione della variante di piano regolatore volta all'introduzione di restrizioni limitanti l'insediamento di stabilimenti per l'esercizio della prostituzione nel Comune di Ascona

#### **1. Premessa**

La prostituzione è un'attività di servizio, di natura economica, che notoriamente può generare immissioni moleste e arrecare disturbo alla popolazione. Viene ad esempio considerata immissione molesta di tipo materiale il rumore provocato dal traffico indotto legato all'attività. Molestia di tipo immateriale può inoltre essere ritenuto il disagio ideale legato al fatto di vivere accanto ad un luogo in cui viene svolta questa attività.

L'esercizio della prostituzione è tuttavia legalmente autorizzato e tutelato dall'art. 27 della Costituzione federale. Un divieto generale di esercizio di questa attività sul territorio non è quindi ammesso.



La legge permette tuttavia ai Comuni di adottare, in attesa dell'introduzione di normative generali a livello cantonale, delle misure specifiche volte a limitare l'esercizio della prostituzione sul proprio territorio. In particolare i Comuni possono già oggi intervenire, sulla base di norme di polizia e norme di diritto amministrativo, nei casi in cui la prostituzione viene esercitata sul suolo pubblico o l'adescamento viene effettuato all'interno di locali pubblici. Per poter tuttavia limitare il propagare di locali chiusi (postriboli) o appartamenti utilizzati quali luoghi in cui esercitare la prostituzione, i Comuni devono adottare delle norme di tipo pianificatorio. In particolare, tenuto conto del fatto che la prostituzione è considerata -come spiegato in precedenza- un'attività che può generare immissioni moleste, i Municipi hanno la facoltà di adottare delle norme pianificatorie volte a regolare i luoghi in cui queste attività moleste possono essere svolte. Facoltà questa che diversi Comuni del Ticino hanno applicato.

Il Comune di Ascona ad oggi non dispone di norme pianificatorie specifiche in tal senso, e ciò in quanto non ve ne era mai stata una effettiva necessità. Eventuali situazioni di incompatibilità venivano difatti gestite per il tramite dell'art. 3 NAPR che definisce l'utilizzazione ammissibili in modo non soddisfacente ai fini della risoluzione del problema in oggetto.

Purtroppo negli ultimi mesi il Municipio si è trovato confrontato a tutta una serie di richieste di insediamento sul territorio di questo tipo di attività. In considerazione di ciò, al fine di tutelare i propri cittadini e ritenuta l'attuale base legale insufficiente, il Municipio ha ritenuto opportuno avviare uno studio pianificatorio al fine di valutare la necessità e le modalità di intervento.

Tenuto conto di ciò il gruppo di lavoro sul Piano Regolatore, così incaricato dal Municipio, ha elaborato una proposta di regolamentazione che è stata approvata dal Municipio e che viene oggi sottoposta a cod. Consiglio Comunale per adozione.

## **2. Procedura**

Gli articoli 25 e seguenti della Legge sullo sviluppo territoriale regolamentano la procedura di adozione di una variante del Piano regolatore.

In particolare si rileva che, una volta approvato dal Municipio lo studio pianificatorio, lo stesso deve essere inviato al Cantone per esame preliminare. Ciò che il Comune ha fatto in



data 15.12.2017. In data 16.04.2018 il Cantone ha fatto pervenire al Municipio il suo esame preliminare con il quale ha sostanzialmente approvato, fatta eccezione per alcuni dettagli, le normative proposte dal Comune. Il Cantone ha altresì avvertito il Comune del fatto che nel corso del 2019 verrà introdotta la nuova Legge sull'esercizio della prostituzione che regolerà a livello cantonale l'esercizio di tale attività. Le norme elaborate dal Comune non sono tuttavia in contrasto con tale norma.

Visto l'esito positivo dell'esame preliminare il Municipio ha quindi proceduto alla pubblicazione della variante dal 12.06.2018 al 13.07.2018 per informazione pubblica. Nei termini di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Con ris. mun. 1680 del 28.08.2018 il Municipio ha approvato il nuovo rapporto di pianificazione nel quale sono state integrate le proposte di modifica proposte dal Cantone.

Con il presente MM viene quindi ora sottoposta, a norma di legge, a cod. Consiglio Comunale la variante relativa all'introduzione di normative volte a limitare l'esercizio della prostituzione sul territorio di Ascona.

### 3. Proposta di modifica

Come spiegato in precedenza l'attuale art. 3 NAPR non permette al Municipio di disporre di una base legale sufficientemente chiara per intervenire al fine di arginare il diffondersi di postriboli o appartamenti utilizzati per l'esercizio della prostituzione. Il Municipio propone quindi di scorporare la definizione dei gradi di molestia dall'art 3 NAPR e di specificarla attribuendole il rango di normative di carattere generale a sé stante (nuovo art. 3 bis. NAPR).

In particolare il Municipio propone quanto segue:

Art. 3 NAPR Definizione delle utilizzazioni	Art. 3 NAPR (modificato) Definizione delle utilizzazioni
<b>Zone residenziali:</b> Invariato	<b>Zone residenziali:</b> Invariato
<b>Contenuti commerciali:</b> Invariato	<b>Contenuti commerciali:</b> Invariato

**Contenuti artigianali:**

Svolgimento di attività volte alla produzione di beni su piccola scala, con l'impiego di limitate risorse personali e infrastrutturali, come laboratori di falegname, fabbro elettricista, sanitari e piastrellista. Sono considerate artigianali anche attività di produzione di beni e servizi su piccola scala, quali laboratori di sartoria, di tipografia, di riparazione di televisioni, di computer, di uffici di liberi professionisti, ecc.

Le attività vengono caratterizzate in base al loro grado di molestia:

- **Non moleste** sono in particolare le attività in armonia con l'abitare o che questo favoriscono, ad esempio negozi, macellerie, sartorie, calzolerie, piccoli commerci, sale di cura sanitaria
- **Poco moleste** sono le attività di piccole dimensioni, che di notte o di giorno non disturbano l'utilizzazione abitativa o il loro disturbo nell'altro tempo può essere tollerato dal profilo igienico e della salute, ad esempio falegnamerie, officine da fabbro, meccaniche, riparazioni d'auto e ramaio
- **Moleste** sono infine le attività insopportabili per l'abitare, come una

**Contenuti artigianali:**

Svolgimento di attività volte alla produzione di beni su piccola scala, con l'impiego di limitate risorse personali e infrastrutturali, come laboratori di falegname, fabbro elettricista, sanitari e piastrellista. Sono considerate artigianali anche attività di produzione di beni e servizi su piccola scala, quali laboratori di sartoria, di tipografia, di riparazione di televisioni, di computer, di uffici di liberi professionisti, ecc.

*(Abrogato il resto dell'articolo)*

<p>fucina per la lavorazione del ferro, una carrozzeria o in genere le fabbriche fonti di forti immissioni.</p> <p><b>Esercizi pubblici:</b> Invariato</p>	<p><b>Esercizi pubblici:</b> Invariato</p>
	<p><b>Art. 3 bis (nuovo) Gradi di molestia</b></p> <hr/> <p>1. Non moleste sono le attività che, per le loro caratteristiche, non producono immissioni sostanzialmente diverse da quelle che derivano dall'abitare.</p> <p>2. Poco moleste sono le attività che, per le loro caratteristiche, producono immissioni dirette o indirette più importanti di quelle derivanti dall'abitare ma che, per natura, intensità e frequenza, durate ed orari risultano ancora compatibili con la funzione residenziale.</p> <p>3. Moleste sono le attività che, per le loro caratteristiche, producono immissioni, dirette o indirette, materiali o immateriali, che, per natura, intensità, frequenza, durata ed orari, risultano inconciliabili con la funzione abitativa.</p> <p>L'esercizio della prostituzione è comunque considerato</p>



	un'attività molesta quindi inconciliabile con le zone a vocazione prevalentemente residenziale.
--	---

Con questa nuova regolamentazione viene quindi definito un concetto di molestia valido per tutte le zone (e non solo per la zona artigianale come da vecchio art. 3 NAPR). Viene inoltre stabilito che nelle zone prevalentemente residenziali è esclusa la possibilità di esercitare della prostituzione.

Al fine di permettere una corretta applicazione delle definizioni di cui al nuovo art. 3 bis. NAPR occorre che questo articolo vengano posto in consonanza con gli attuali artt. da 33 a 39 NAPR che regolamentano le zone residenziali o a carattere prevalentemente residenziale. In particolare si propone di modificare /precisare i summenzionati articoli come segue:

<p>art. 33 Zona residenziale unifamiliare a 2 piani (RU2) aggiungere a "Destinazione": <i>sono vietate attività moleste e poco moleste</i></p>
<p>art. 34 Zona residenziale a 2 piani di pianura (R2) Modificare "Destinazione": <i>prevalentemente residenziale, contenuti commerciali, esercizi pubblici e contenuti artigianali <del>poco molesti</del> in quanto connessi con l'abitare. Esclusi motel, locali notturni e discoteche. Sono vietate attività moleste.</i></p>
<p>art. 35 Zona residenziale a 2 piani collinare (R2c) aggiungere a "Destinazione": <i>Sono vietate attività moleste e poco moleste</i></p>
<p>art. 36 Zona residenziale a 3 piani di pianura (R3) Modificare "Destinazione": <i>prevalentemente residenziale, contenuti commerciali, esercizi pubblici e contenuti artigianali <del>poco molesti</del> in quanto connessi con l'abitare. Esclusi motel, locali notturni e discoteche. Sono vietate attività moleste.</i></p>
<p>art. 37 Zona residenziale a 3 piani collinare (R3c) aggiungere a "Destinazione": <i>Sono vietate attività moleste e poco moleste.</i></p>
<p>art. 38 Zona residenziale a 4 piani (R4) Modificare "Destinazione": <i>prevalentemente residenziale, contenuti commerciali, esercizi pubblici e contenuti artigianali <del>poco molesti</del> in quanto connessi con l'abitare. Esclusi motel, locali notturni e discoteche sono ammessi solo nei fondi a nord della via al Pascolo. Sono vietate attività moleste.</i></p>
<p>art. 39 Zona residenziale-commerciale (RC) Modificare "Destinazione":</p>



*prevalentemente residenziale, contenuti commerciali, esercizi pubblici, contenuti artigianali ~~poco molesti~~ e attività per la produzione di beni a tecnologia pulita in quanto non generi un traffico supplementare notevole. Sono vietate attività moleste.*

Con le modifiche sopra proposte le attività moleste vengono vietate in tutte le zone. Quelle poco moleste sono invece ammesse (per mancanza di divieto) soltanto nelle zone (R2, R3, R4 e RC) che già oggi permettono di insediare attività artigianali poco moleste. Nelle altre zone (RU2, R2c e R3c) sono espressamente vietate. Quelle non moleste sono infine ammesse dappertutto.

#### **4. Conclusioni**

Il Municipio ritiene importante introdurre al più presto nel PR delle norme che permettano di intervenire modo chiaro e efficace al fine di arginare il problema esposto in precedenza legato al propagarsi di appartamenti siti in zona residenziale a scopo di esercizio di prostituzione. Ciò in quanto questo tipo di attività arreca immissioni moleste che turbano la cittadinanza. Con questa regolamentazione quindi le zone in cui è ammessa questa attività sono ben limitate e definite.

Il Municipio rileva che le modifiche normative proposte vanno già nel senso della Legge sulla prostituzione che il Cantone intende far entrate in vigore a breve. Quindi l'adozione/approvazione di queste norme non è incompatibile e non lo sarà neppure in futuro, con la legislazione in divenire.

Per finire il Municipio ci tiene a far notare che la presente variante di PR non comporta modifiche di piani. Le zone di utilizzazione restano pure invariate. La variante in oggetto di fatto si limita a precisare nelle norme delle definizioni al fine di meglio controllare la realtà del territorio.

Considerato quanto sopra il Municipio, convinto della bontà della sua proposta, chiede che venga adottata la variante di PR volta all'introduzione di restrizioni limitanti l'insediamento di stabilimenti per l'esercizio della prostituzione nel Comune di Ascona.





## 5. Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione del piano regolatore.

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (art. 75 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di deliberazione è necessario il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale corrispondente ad almeno 18 adesioni. (art. 61 cpv 2 LOC).

### Proposta di decisione:

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a voler

**deliberare:**

1. È adottata la variante di piano regolatore volta all'introduzione di restrizioni limitanti l'insediamento di stabilimenti per l'esercizio della prostituzione nel Comune di Ascona contenente:
  - Modifica degli articoli delle norme di attuazione (art. 3 e artt. da 33 a 39);
  - Introduzione nuovo art. 3 bis. NAPR,
  - Rapporto di pianificazione
2. Il Municipio è autorizzato a completare la procedura d'approvazione ai sensi della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (Lst).

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Dr. med. Luca Pissoglio



La Segretaria:

Avv. Paola Bernasconi

Allegati:

-Rapporto di pianificazione